

(Codice interno: 298279)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 10

Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituita dalla seguente:

"c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio."

Art. 2**Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"**

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

Art. 3**Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purché l'intervento vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati."

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

- a) *acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;*
- b) *acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie;*
- c) *lavori di drenaggio;*
- d) *investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;*
- e) *acquisto di terreni;*
- f) *investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;*
- g) *investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
- h) *investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda;*
- i) *i semplici investimenti di sostituzione."*

2. Il comma 3 ter dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 aggiunto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

"3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014."

3. Il comma 3 quater dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è abrogato.

Art. 4

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2008 n. 20, le parole: *"in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono soppresse.

Art. 5

Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificati dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

"4 bis. L'importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014."

Art. 6

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005"*, sono sostituite dalle parole: *"ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013"*.

Art. 7

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008"*, sono sostituite dalle parole: *"dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014"*.

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. L'articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, inserito dall'articolo 24 della legge regionale 25 luglio 2008 n. 9, è abrogato.

Art. 9

Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"dal regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono sostituite con le parole: *"dal regolamento (UE) n. 1305/2013"*.

Art. 10

Modifica dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"del regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono sostituite con le parole: *"del regolamento (UE) n. 1305/2013"*.

Art. 11

Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

1. Al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: *"ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005"* sono sostituite dalle parole: *"ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013"*.

Art. 12**Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"**

1. All'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, le parole: "26 bis" sono soppresse.

Art. 13**Modifica dell'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"**

1. L'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 20, è sostituito dal seguente:

"1. Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste."

Art. 14**Clausola di neutralità finanziaria**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 15**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 6 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 7 - Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 26 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 9 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 10 - Modifica dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 11 - Modifica dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 12 - Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 13 - Modifica dell'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 15 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 gennaio 2015, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 gennaio 2015, dove ha acquisito il n. 493 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano AZZALIN, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 40/2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, oltre a disciplinare la programmazione di settore, istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese agricole e agroindustriali che costituisce il secondo pilastro dello sviluppo rurale in Veneto.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:

1) in deroga al principio di incompatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune (articolo 107, paragrafo 1 del trattato), la UE consente, entro rigide regole, la concessione di aiuti pubblici a singole imprese;

2) nell'ambito della politica di controllo degli aiuti di stato, alla Commissione europea va preventivamente richiesto il parere di compatibilità per ogni progetto volto a introdurre aiuti (“obbligo di notifica”) oppure, in “regime di esenzione”, la Commissione deve essere preventivamente informata che l'aiuto concesso rispetta tutte le condizioni previste dai regolamenti di riferimento. Quest'ultima modalità consente di aumentare le possibilità di concedere aiuti in tempi più brevi, riducendo le formalità burocratiche per gli stati membri e per i beneficiari.

A conferma del bassissimo grado di flessibilità, anche formale, concesso nell'applicazione delle regole sugli aiuti pubblici e al fine di garantire trasparenza ed efficacia, la Commissione esige che gli stati membri adeguino i propri regimi di aiuto esistenti man mano che si modificano i regolamenti comunitari di riferimento, secondo un meccanismo di rinvio che si potrebbe definire di tipo statico.

La legge regionale n. 40 del 2003 è stata, pertanto, oggetto di ripetuti interventi di novellazione discesi proprio dalla necessità di adeguarne le disposizioni alle numerose modifiche indotte dal continuo mutamento della normativa comunitaria di riferimento (rappresentata dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, dalle procedure di esenzione e infine dalla disciplina di sostegno allo sviluppo rurale).

Ciò, in virtù dell'obbligo che i regimi di aiuto (in questo caso, la legge regionale 40/2003), oltre a soddisfare tutte le condizioni poste dal regolamento di riferimento, contengano anche un rinvio esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione.

I CONTENUTI DEL PDL 493:

Gli articoli 1, 3, comma 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 13, come conseguenza di un'interpretazione di tipo statico dei riferimenti normativi, modificano puntualmente i riferimenti presenti nella legge regionale 40/2003 al regolamento (CE) 1698/2005 di sostegno allo sviluppo rurale del periodo di programmazione 2007-2013 con il vigente regolamento (UE) 1305/2013 relativo al periodo 2014-2020. Vengono, altresì, modificati i riferimenti al regolamento n. 1857/2006 e al regolamento n. 800/2008 in quanto abrogati e sostituiti dal regolamento UE n. 702/2014 in materia di esenzione dalla notifica per gli aiuti relativi al settore agricolo e forestale. Questo regolamento, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ricomprende le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e alle imprese nel settore delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti agricoli, precedentemente normati da due regolamenti distinti (Reg. CE 1857/2006 e Reg. CE n. 800/2008).

L'articolo 3, commi 1 e 2 adegua le finalità e l'ammissibilità degli investimenti ai criteri previsti dal Reg. UE n.702/2014 del 25 giugno 2014, articolo 14.

L'articolo 3, comma 4, abroga il riferimento all'articolo 15 del Reg. CE n. 800/2008 in quanto non più vigente e sostituito dal Reg. UE n. 702/2014, le cui previsioni sono già assorbite nel comma 3 dell'articolo 3.

L'articolo 5, comma 1, adegua l'intensità massima di aiuto per gli investimenti nelle aziende agricole alle previsioni di cui agli articoli 14 e 17 del Reg. UE n. 702/2014.

L'articolo 5, comma 2, adegua i limiti massimi di aiuto per gli investimenti alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Reg. UE n. 702/2014.

L'articolo 8, prevede l'abrogazione dell'articolo 26 bis della L.R. 40/2003 relativo ai limiti di aiuto alle imprese intermedie. Ciò in quanto le imprese di tali dimensioni non risultano tra i beneficiari previsti dal Reg. UE n. 702/2014.

La finalità precipua di questo progetto di legge è quella di pervenire all'adeguamento della legge regionale 40/2003 alla nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e di sviluppo rurale, con l'intento di creare le condizioni per effettuare la comunicazione alla Commissione di esenzione dalla notifica del regime previsto da taluni articoli della legge.

Il primo effetto successivo all'approvazione del disegno di legge sarà, pertanto, la possibilità di riprendere l'iter per la riattivazione del Fondo di rotazione del settore primario (opera dal 2005, finanzia interventi di investimenti sull'agroalimentare, è dotato di circa 24 milioni di euro, alcune centinaia sono state le aziende interessate 300 nei dieci anni trascorsi), di cui agli articoli 57 e 58 della legge, a oggi temporaneamente sospeso in quanto il regime di esenzione degli articoli da 17 a 24 è scaduto il 31 dicembre 2014 insieme all'operatività dei regolamenti comunitari di riferimento.

La possibilità di riattivare il fondo in tempi rapidi rappresenta un obiettivo da perseguire al fine di dare risposta concreta al mondo delle imprese impegnate in politiche di ammodernamento e sviluppo degli investimenti per far fronte alle sempre più stringenti sfide che il mercato impone.

È un intervento che va nella direzione di valorizzare una politica imprenditoriale più spinta.

L'articolo 2 abroga il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 40/2003 che prevede che il vincolo di destinazione sui beni immobili oggetto di finanziamento sia trascritto presso i relativi pubblici registri, con onere a carico dei beneficiari. Tale disposizione, non prevista da alcuna norma comunitaria o nazionale, risulta obsoleta in quanto la strumentazione informatica in dotazione all'Amministrazione pubblica è in grado di monitorare i vincoli previsti dalle norme sugli investimenti e, inoltre, rappresenta un pesante adempimento burocratico e un onere finanziario a carico dei beneficiari.

Questo riguarda tutte le aziende che godono di qualsiasi finanziamento pubblico, è una modifica di semplificazione ma anche di risparmio!

CONCLUSIONI:

Da quanto esposto risulta pertanto evidente che il PDLR 493 apporta alla legge regionale 40/2003 delle modifiche di carattere tecnico, che adeguano la normativa regionale al nuovo regolamento (702/2014), in base alla richiesta della Commissione che esige che gli Stati membri adeguino puntualmente e costantemente la propria legislazione alle novità intervenute a livello europeo.

L'urgenza dell'adozione del PDLR 493 è dettata dal fatto che si è chiuso il periodo di programmazione 2007-2013 e con l'avvio della nuova programmazione (relativa al periodo 2014-2020), la normativa regionale di settore deve essere tempestivamente "allineata" con le nuove disposizioni comunitarie al fine di consentire al Veneto di partecipare alla programmazione medesima."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) imprenditore agricolo: l'imprenditore che esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- b) imprenditore agricolo professionale:
 - 1) per le persone fisiche, l'imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
 - 2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - 2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);

- 3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento.
- c) *giovane imprenditore*: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- d) *impresa di trasformazione e commercializzazione*: l'impresa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;
- e) *imprese gestite direttamente dai produttori agricoli*:
- e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
- e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;
- e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della presente lettera;
- e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
- f) *zone montane*: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- g) *banca*: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il contratto di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e assicurativa".
2. *Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s'intendono i prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.*
3. *Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono:*
- a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);
- b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;
- c) *omissis*
- d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità".
- e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 15 – Vincolo di destinazione.

1. I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda.

[2. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.]".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 17 – Investimenti ammissibili e loro finalità.

1. Allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato, la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio energetico, la promozione dell'agricoltura sostenibile e la tutela dell'ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.

2. *Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Gli interventi strutturali e dotazionali devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere degli animali purchè l'intervento vada oltre le vigenti norme dell'Unione europea; c) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.*

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;
- b) acquisto di animali a eccezione degli aiuti concessi per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie;
- c) lavori di drenaggio;
- d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
- e) acquisto di terreni;
- f) investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni previsti nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli;
- g) investimenti irrigui che non soddisfano le condizioni previste dall'articolo 14, comma 6, lettera f) del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- h) investimenti per la produzione di biocarburanti, energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, che non soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e per i quali la capacità produttiva supera il consumo medio annuo di carburanti o quello combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda;
- i) i semplici investimenti di sostituzione.

3 bis omissis

3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.”.

[3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.]”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 18 – Beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti [in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005]. I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 – Limiti di aiuto.

1. Il limite massimo di aiuto per gli investimenti riguardanti la produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole è pari al quaranta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento, i limiti di cui al comma 1 possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone montane di cui al medesimo comma, al sessanta per cento.

3. L'aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento.

4 bis. L'importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1 lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 702/2014.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 – Priorità.

1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori.

2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali:

- a) le produzioni di qualità;
- b) il risparmio energetico;
- b bis) la difesa dell'ambiente;
- c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.

3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 – Investimenti ammissibili e finalità.

1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.

2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli destinati a:

- a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;
- b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo e di prodotto;
- d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di lavorazione;
- e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;
- f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto di terreni;
- g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
- h) adeguamento degli impianti per l'introduzione di sistemi di controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei prodotti.

2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.

4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l'acquisto di macchine e attrezzature usate.

5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione della condizione prevista al comma 5.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 – Interventi nel settore agro-ambientale.

1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell'ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;
- b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;
- c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;
- d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da quella di cui all'articolo 69;
- e) l'impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;
- f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine;
- f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti *dal regolamento (UE) n. 1305/2013*.

3 bis. L'intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse idriche.

4. Nelle more dell'approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

- a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell'impresa;
- c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell'impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.

4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 e l'equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione *del regolamento (UE) n. 1305/2013*.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 70 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 70 – Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 2 "Interventi per il settore agricolo e agroalimentare" e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 dalla partita n. 3 "Interventi per l'associazionismo agricolo", dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento".

2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata, in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente modo:

- a) u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese della collettività rurale" di euro 6.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 17, 17 bis articolo 24, articolo 29, articolo 31, articolo 33, articolo 34, articolo 38, articolo 39, articolo 49, articolo 50, articolo 51, articolo 53, articolo 56 e articolo 58;
- b) u.p.b. U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 21, articolo 30, articolo 48 e articolo 63;
- c) u.p.b. U0048 "Contributi in annualità per gli interventi infrastrutturali" di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 32, 54 e 60;
- d) u.p.b. U0111 "Interventi di tutela ambientale" di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 35, articolo 36 e articolo 43;
- e) u.p.b. U0033 "Lotta e profilassi delle malattie della fauna agricola" di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 62, relativamente alle epizootie;
- f) u.p.b. U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole" di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 62, relativamente alle fitopatie;
- g) u.p.b. U0031 "Servizi a favore delle produzioni zootecniche" di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui all'articolo 65;
- h) u.p.b. U0035 "Interventi strutturali nel settore zootecnico" di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69.

3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell'istituenda l'u.p.b. "Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto *ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013*".

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 72 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 72 – Parere comunitario di compatibilità.

1. Gli effetti di cui agli articoli [26bis] 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45bis 52, 53, 54, 55, 56, 57 comma 2, lettere b) e c), 58ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 72bis della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 72 bis - Esenzione dall'obbligo di notifica comunitaria.

1. *Le misure e azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.*"

4. Strutture di riferimento

- Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale
- Sezione competitività sistemi agroalimentari